



BORSE DI STUDIO ITS 2024

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI
BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI ISTITUTI
TECNICI SUPERIORI (ITS)
(D.P.C.M. 25 gennaio 2008)

in favore dei figli o orfani (studenti fuori sede)

- *degli iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali*
- *dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici*

Anno accademico 2024/2025

INDICE

Premessa

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto e finalità del concorso
- Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4 Credenziali di accesso dell'utente richiedente
- Art. 5 Attestazione ISEE
- Art. 6 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio
- Art. 7 Graduatoria degli ammessi con riserva - Pubblicazione
- Art. 8 Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie ammessi con riserva
- Art. 9 Scorrimento delle graduatorie – Pubblicazione graduatorie definitive
- Art. 10 Importo del contributo e modalità di erogazione
- Art. 11 Disciplina delle rinunce al corso
- Art. 12 Accertamenti e sanzioni
- Art. 13 Riesame
- Art. 14 Ricorsi
- Art. 15 Responsabile del procedimento
- Art. 16 Note informative

Premessa

Nell'ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari, previste ai sensi dell'articolo 1, punto c), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, l'Inps, nell'intento di proseguire e consolidare il programma di assistenza in favore degli studenti, indice il presente Bando per assegnare borse di studio per la frequenza di ITS.

Si tratta di **percorsi di specializzazione tecnica Post Diploma**, riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese.

Il beneficio è riservato agli studenti fuori sede, cioè quelli che frequenteranno nell'anno accademico di riferimento un Istituto Tecnico Superiore che abbia sede in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, calcolata con riferimento alla distanza chilometrica più breve in relazione ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale.

Articolo 1 – Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede due distinte figure: il titolare del diritto e il beneficiario/richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - il dipendente iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali con iscrizione attiva, senza soluzione di continuità, per l'intero periodo di vigenza del presente Bando;
 - il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici;
 - il pensionato iscritto al Fondo Credito.
3. Il beneficiario/richiedente è lo studente maggiorenne, individuato tra i figli o orfani del titolare del diritto, che deve essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 e presentare autonomamente la domanda di partecipazione.
4. Il sistema rigetterà la domanda presentata da titolare e richiedente coincidenti nella stessa persona.

Articolo 2 – Oggetto e finalità del concorso

1. L'Inps indice un concorso per l'anno accademico 2024/2025 in favore dei figli o orfani, come indicato al comma 3 dell'art. 1 del presente bando, dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici per il conferimento delle seguenti borse di studio:
 - **n. 120** contributi dal valore di **euro 4.000,00** per la frequenza da parte **di studenti fuori sede** di Istituti Tecnici Superiori (ITS).
2. Si considerano fuori sede gli studenti che frequenteranno nell'anno accademico 2024/2025 un Istituto Tecnico Superiore che abbia sede in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno **100 chilometri e comunque in una provincia diversa**, calcolata con riferimento alla distanza chilometrica più breve in relazione ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i beneficiari di cui all'art.1, comma 3, in possesso dei seguenti requisiti:

- aver conseguito nell'anno scolastico 2021/2022 ovvero 2022/2023 ovvero 2023/2024 il diploma di istruzione secondaria superiore, ovvero il diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale per coloro che abbiano partecipato ad un percorso integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di durata annuale;
- essere in regola con la frequenza minima obbligatoria dell'ITS, per coloro i quali abbiano già compiuto il primo anno del percorso formativo, o il secondo anno nel caso di ciclo triennale;
- essere in possesso di contratto di locazione o di ospitalità per l'anno accademico 2024/2025 intestato allo studente o al familiare di cui lo stesso risulti fiscalmente a carico stipulato o rinnovato ai sensi della Legge n. 431/1998 ovvero di atto di assegnazione in godimento. **Il comune ove è posto l'immobile concesso in locazione deve essere quello in cui ha sede l'Istituto** (o un Comune limitrofo); per gli studenti iscritti presso le accademie navali, in alternativa al contratto di locazione o di ospitalità di cui sopra, occorre l'attestazione che certifichi il periodo trascorso a bordo, in caso di formazione in navigazione ovvero trascorso presso alloggi/strutture della Fondazione Accademia Navale della Marina Mercantile ovvero in strutture annesse e convenzionate con l'ITS frequentato;
- non fruire per il medesimo anno accademico 2024/2025, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso;
- essere uno studente fuori sede, come definito dall'art. 2 del presente Bando.

Articolo 4 - Credenziali di accesso dell'utente richiedente

1. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

2. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione ""Assistenza"" del sito www.inps.it (in alto nella home page).

Articolo 5 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione **prima della presentazione della domanda di partecipazione al concorso**, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'*ISEE ordinario* oppure dell'*ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi*, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L'attestazione ISEE deve essere riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.
3. L'utente deve richiedere la certificazione ISEE 2025. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2025, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
4. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema **non rilevi la presentazione di una valida Dichiarazione Sostitutiva Unica** alla data di inoltro della domanda verrà presa in considerazione, al fine della quantificazione del beneficio, la **classe di indicatore ISEE massima** indicata nella tabella di riferimento. L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza del richiedente la prestazione **entro e non oltre sette giorni dalla data di scadenza del bando (entro il 3 marzo 2025)**.

Il sistema, inoltre, **non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una dichiarazione sostitutiva unica presentata con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda** di partecipazione al concorso, anche **se valida e anche se presentata entro la data di scadenza del bando**.

5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo

familiare all'interno della medesima attestazione che andrà verificata a cura del richiedente al momento della presentazione della domanda.

6. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del sito www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "ISEE" e selezionando tra i risultati l'opzione "**Come acquisire la DSU precompilata e richiedere l'ISEE attraverso il Portale unico ISEE**" e cliccando su "Utilizza lo strumento".

Articolo 6 – Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'articolo 1, comma 3, esclusivamente online, pena l'improcedibilità della stessa, con le seguenti modalità: entrare nella propria area riservata del sito www.inps.it, digitare nella stringa di ricerca "Portale Prestazioni welfare" e cliccare su "Accedi all'area tematica". All'interno del portale cliccare su "Vai a gestione domanda" ed infine sulla scheda "Presentazione domanda" cliccare "Utilizza il servizio"; selezionare la prestazione ITS.

In alternativa, è possibile accedere al servizio digitando "Portale Prestazioni Welfare" nel motore di ricerca del sito ed effettuare i passaggi sopra indicati.

2. Nel caso sia presente più di un potenziale titolare all'interno dello stesso nucleo familiare è sufficiente che il richiedente ne indichi solo uno nella domanda di partecipazione. Nel caso non venga valorizzato lo stato di "Orfano" o "Disabile" è possibile intervenire manualmente con la funzione "Riesame" entro 7 giorni dalla scadenza del bando (**entro il 3 marzo 2025**).
3. L'IBAN del conto corrente postale o bancario italiano o della carta prepagata senza limiti di importo abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione sarà indicato in seguito nella gestione del beneficio per i soli vincitori. Non sono validi Iban di libretti postali.
4. Qualora il sistema non individui correttamente il diritto del titolare è necessario procedere con la funzione "Riesame" entro 7 giorni dalla scadenza del bando (**entro il 3 marzo 2025**). Nel caso di due o più domande presentate dallo stesso richiedente verrà istruita l'ultima domanda valida presentata.
5. La votazione conseguita nell'anno scolastico 2021/2022 ovvero 2022/2023 ovvero 2023/2024 per il diploma di istruzione secondaria superiore, ovvero per il

diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale per coloro che abbiano partecipato ad un percorso integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di durata annuale, verrà acquisita attraverso protocollo telematico con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e non dovrà essere indicata in fase di domanda. Il richiedente dovrà accedere entro e non oltre sette giorni dalla scadenza del bando (**entro il 3 marzo 2025**) alla propria Area riservata per verificarne la correttezza, per modificare ciclo di studi o il voto preacquisito qualora si rilevino difformità, o per procedere al suo inserimento in caso di mancata acquisizione.

6. Il richiedente dovrà, inoltre, accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (**entro il 3 marzo 2025**) alla propria Area riservata, per verificare l'esito istruttorio della domanda, nonché la correttezza dei dati acquisiti dalla procedura e potrà presentare riesame telematico utilizzando la funzione "Modifica dati per riesame", sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a diritto del titolare, status di orfano, disabilità, merito scolastico ed ISEE.
7. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero **803164** gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
8. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente bando, a decorrere dalle ore 12,00 del giorno **27 gennaio 2025** e non oltre le ore 12,00 del giorno **24 febbraio 2025**.

Articolo 7 – Graduatorie degli ammessi con riserva – Pubblicazione

1. La graduatoria del concorso, redatta con l'indicazione della posizione assegnata, sarà pubblicata entro il **26 marzo 2025** e sarà predisposta sommando il punteggio del merito scolastico, di cui all'art. 6, comma 6, rapportato in centesimi, con quello

relativo al punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE 2025, come di seguito indicato:

ISEE	Punti
fino a € 16.000,00	punti 1
da € 16.000,01 a € 32.000,00	punti 0,9
oltre € 32.000,00	punti 0,8

2. In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2025 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.
3. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE assoluto inferiore. In caso di persistente parità sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
4. In favore dei concorrenti orfani, portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, anche in assenza di presentazione della DSU finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2025 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, è riconosciuto un diritto di precedenza assoluta al conseguimento della borsa di studio. A parità di punteggio, sarà preferito il più giovane di età anagrafica maggiore.

Articolo 8 – Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. Entro il giorno **21 aprile 2025** il richiedente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 7, dovrà accedere in procedura ed effettuare i seguenti adempimenti:
dichiarare di essere iscritto al corso ITS prescelto;
 - dichiarare di non fruire per il medesimo anno solare, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso;
 - caricare in procedura copia del contratto di locazione o di ospitalità per l'anno accademico 2024/2025 intestato allo studente o al familiare di cui lo stesso

- risultati fiscalmente a carico stipulato o rinnovato ai sensi della Legge n. 431/1998 ovvero di atto di assegnazione in godimento. **Il comune ove è posto l'immobile concesso in locazione deve essere quello in cui ha sede l'Istituto** (o un Comune limitrofo); per gli studenti iscritti presso le accademie navali, in alternativa al contratto di locazione o di ospitalità di cui sopra, occorre l'attestazione che certifichi il periodo trascorso a bordo, in caso di formazione in navigazione ovvero trascorso presso alloggi/strutture della Fondazione Accademia Navale della Marina Mercantile ovvero in strutture annesse e convenzionate con l'ITS frequentato;
- impegnarsi alla restituzione delle somme percepite nei casi previsti dal successivo art. 11 del presente bando;
 - indicare l'IBAN intestato o cointestato al richiedente della prestazione.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che siano state rese le dichiarazioni di cui al comma precedente, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal concorso.
3. Entro il giorno **17 novembre 2025** il richiedente, ai fini del pagamento del saldo dell'importo spettante, dovrà:
- dichiarare di accedere al secondo anno, ovvero all'ultimo anno in caso di ciclo triennale ovvero aver ottenuto il Diploma di Istruzione Tecnica Superiore, rilasciato dal MIM ai sensi del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, e valido sul territorio nazionale e all'interno della Comunità Europea, raccordandosi con il Quadro Europeo delle Qualifiche (VI° livello EQF). Il predetto requisito non è richiesto per lo studente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92;
 - dichiarare di non aver fruito per il medesimo anno accademico 2024/2025, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.

Articolo 9 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione graduatorie definitive

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il giorno **30 aprile 2025**. L'esito dello scorrimento sarà consultabile all'interno della sezione "Le mie domande".

2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno entro il giorno **30 maggio 2025**, rendere le dichiarazioni e allegare i documenti di cui all'art. 8, comma 1. Scaduto il già menzionato termine, senza che siano state rese le dichiarazioni indicate, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal concorso.
3. Ultimato lo scorrimento, l'Istituto procederà a pubblicare la graduatoria definitiva dei beneficiari sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

Articolo 10 – Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Il contributo viene erogato in via esclusiva al richiedente la prestazione.
2. Entro il **30 maggio 2025** l'Istituto disporrà nei confronti del richiedente il pagamento di un acconto, pari al 50% dell'importo del contributo. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 9, la liquidazione dell'acconto sarà disposta entro il **30 giugno 2025**.
3. A seguito della verifica delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 8, comma 3, nei termini ivi previsti, l'INPS erogherà al richiedente il restante 50% entro il **30 dicembre 2025**.

Articolo 11 – Disciplina delle rinunce al corso

1. In caso di rinuncia alla frequenza del corso ITS prescelto, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione di tutto il contributo se erogato, entro 60 giorni dalla predetta rinuncia.

Articolo 12 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei

dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione di recupero delle somme indebitamente percepite.
4. L'eventuale certificazione relativa ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e all'invalidità civile sarà verificata d'ufficio attraverso le banche dati dell'Istituto.

Articolo 13 – Riesame

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede Inps territorialmente competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per coloro che ricorrono avverso un provvedimento nella stessa ritenuto non corretto ovvero dal ricevimento del provvedimento contestato

Articolo 14 – Ricorsi

1. Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di Roma, mentre per le altre controversie è quello della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Articolo 15 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del Richiedente.

Articolo 16 – Note informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, all'interno dell'area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24

ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 16 dicembre 2024

f.to in originale

Giorgio Fiorino

Direttore centrale